

Prot. n. 108/2022 del 10/02/2022

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CALTANISSETTA**
(Approvato nella seduta di Consiglio del 27/01/2022)

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE TERRITORIALE DEGLI INGEGNERI DI CALTANISSETTA

VISTO l'art. 42 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, recante la disciplina della professione di ingegnere e ordinamento degli ordini e del Consiglio nazionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento ed alla protezione dei dati personali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante disciplina dell'ammissione agli Esami di Stato, delle prove per l'esercizio della professione di ingegnere, e del relativo ordinamento;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.169, recante il regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Adotta il seguente regolamento interno.

ART.1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento interno, si intendono per:
 - a) *Regio Decreto*, il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537;
 - b) *Consiglio Nazionale*, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui al regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) *Ordine*, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta di cui all'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) *Consiglio*, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta;
 - e) *Funzioni istituzionali*, le funzioni del Consiglio dell'Ordine previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art.11 del Codice civile;
 - f) *Ingegneri*, gli iscritti agli Albi di cui all'art.3 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - g) *Presidente*, il Presidente del Consiglio dell'Ordine;
 - h) *Vicepresidente*, il Consiglio designa uno o al massimo due Vicepresidenti tra i Consiglieri eletti;
 - i) *Segretario*, il Segretario dell'Ordine;
 - j) *Tesoriere*, il Tesoriere dell'Ordine;
 - k) *Presidente di Commissione*, colui che presiede una Commissione specialistica;
 - l) *Referente di Commissione*, il Consigliere designato per la partecipazione permanente ai lavori di una particolare Commissione Specialistica;

m) *Consiglieri*, i componenti del Consiglio;

n) *Seduta*, le sedute del Consiglio di cui all'art. 16 del decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382;

2. Ai fini del presente regolamento si applicano, altresì, le definizioni elencate nella vigente normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, in particolare quella dei dati giudiziari e sensibili. Per dati sensibili si intendono dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, etc., le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni e quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

ART.2

FINALITÀ E AMBITI D'APPLICAZIONE

1. L'azione amministrativa del Consiglio è diretta ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e si svolge secondo l'organizzazione interna di cui al presente regolamento.
2. Il presente documento è un atto di autoregolamentazione che disciplina le procedure istituzionali, amministrative e la programmazione dell'attività.
Esso ha lo scopo di rendere efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa del Consiglio.
3. Esso è da osservarsi da parte del Consiglio.

ART.3

PUBBLICITÀ DELL'INFORMAZIONE E GESTIONE DEI DATI

1. Il Consiglio assicura l'accessibilità, la circolazione e la comprensibilità delle informazioni all'interno dell'Ordine e l'efficace diffusione di queste all'esterno.
2. Ai fini della circolazione delle informazioni, l'accesso ai dati personali degli iscritti è consentito ai dipendenti ed ai componenti del Consiglio, soltanto nei casi in cui esso sia strumentale allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Particolari limitazioni alla circolazione interna delle informazioni sono garantite per i dati giudiziari e sensibili. Tali dati in nessun caso possono essere trasmessi, comunicati o diffusi al di fuori dell'ufficio stesso, salvo quanto previsto dalla legge.
4. Il Consiglio provvede alla gestione delle informazioni e delle banche dati in suo possesso mediante strumenti anche di carattere informatico e telematico, al fine di ottimizzarne la conservazione, l'accesso e l'utilizzo ai fini istituzionali.
5. I bilanci e gli atti di interesse generale sono resi pubblici sul portale istituzionale dell'Ente.

ART. 4

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Per supportare il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, viene istituito un Ufficio di Presidenza, così regolato: l'Ufficio è composto dal Presidente e da uno o due Vicepresidenti, eletti dal Consiglio tra i suoi membri. Il Presidente ha la facoltà di attribuire ai Vicepresidenti deleghe per specifici settori. Nel caso

in cui vi siano due Vicepresidenti, uno di essi assumerà il ruolo di Vicepresidente Vicario, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Se anche il Vicepresidente Vicario è assente, la funzione di sostituzione sarà svolta dall'altro Vicepresidente. L'elezione dei Vicepresidenti avviene con una singola votazione a preferenza singola, richiedendo la maggioranza dei voti espressi dai presenti. L'Ufficio di Presidenza si avvale della Segreteria per lo svolgimento delle sue attività.

ART.5 SCOPI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio cura e rappresenta gli interessi generali connessi all'esercizio della professione degli Ingegneri iscritti nell'Albo professionale, cura i rapporti con le Istituzioni regionali e nazionali, può promuovere rapporti con Istituzioni comunitarie e internazionali, nonché con i professionisti e le loro organizzazioni di categoria. Il Consiglio elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene lo sviluppo e la tutela della professione.
2. Il Consiglio promuove, realizza e gestisce, direttamente o mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, servizi e attività di interesse dell'Ordine e dei propri iscritti.
3. Il Consiglio sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire lo svolgimento delle funzioni proprie del sistema ordinistico.
4. Il Consiglio, in accordo con le norme di legge applicabili:
 - a) procede alla formazione e alla revisione e pubblicazione dell'Albo;
 - b) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per far fronte alle spese di funzionamento dell'Ordine;
 - c) amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
 - d) stabilisce il contributo per il rilascio dei pareri di congruità;
 - e) stabilisce i diritti di Segreteria;
 - f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redatti dal Tesoriere.
5. Il Consiglio inoltre:
 - a) può costituire o partecipare a commissioni, comitati, federazioni, consulte, associazioni, istituti, fondazioni, centri studi e osservatori;
 - b) promuove l'informazione e la formazione, nonché realizza studi, indagini e ricerche e collabora ad attività di studio condotte da enti ed organismi nazionali, comunitari e internazionali;
 - c) promuove e/o organizza convegni, congressi, conferenze, corsi di formazione, forum permanenti per neoiscritti, liberi professionisti e/o dipendenti pubblici/privati, nonché missioni a carattere nazionale e regionale, a favore della professione e del sistema ordinistico;
 - d) contribuisce all'attività di organismi ed enti aventi finalità di interesse per la professione e il sistema ordinistico;
 - e) assume ogni altra iniziativa per favorire lo sviluppo e la tutela della professione dell'ingegnere.

**ART.6
ATTIVITÀ ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio:

- a) determina gli indirizzi ed i criteri generali della propria attività nelle forme che ritiene più opportune;
- b) individua ed aggiorna i settori operativi specifici per la gestione programmata ed istituzionale dell'Ordine;
- c) elegge al proprio interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Vicepresidenti;
- d) elegge al proprio interno i referenti di Commissione;
- e) definisce gli obiettivi da realizzare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- f) adotta i criteri per le attribuzioni delle competenze ai referenti di Commissione;
- g) adotta i criteri per l'individuazione dei provvedimenti da sottoporre a semplice ratifica di Consiglio;
- h) designa i componenti dei gruppi e delle Commissioni di lavoro;
- i) dà mandato ai referenti di Commissione o ai singoli Consiglieri, ad agire al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione al programma di cui alla lettera a);
- j) delega congiuntamente il Presidente ed il Segretario, nonché i referenti di Commissione per quanto di propria competenza, ad esperire gli adempimenti meramente esecutivi, previa ratifica in successiva seduta di Consiglio;
- k) assolve a ogni altro compito demandato dalla legge o dai regolamenti;
- l) esamina e promuove proposte o iniziative di iscritti o gruppi di iscritti che riguardino e possano favorire le attività dell'Ordine e degli iscritti, dando mandato ai singoli proponenti o a Commissioni per l'attuazione di quelle ritenute condivisibili.

**ART.7
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ED ELEZIONE
DELLE CARICHE ISTITUZIONALI**

1. Il Consiglio neoeletto si insedia su convocazione del Consigliere eletto più anziano.
2. All'ordine del giorno della seduta di insediamento viene inserita l'elezione delle cariche istituzionali dell'Ordine, ossia Presidente, Segretario, Tesoriere ed il Vice o i Vicepresidenti.
3. Le funzioni di presidenza della seduta sono assunte dal Consigliere eletto più anziano, fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal più giovane degli eletti Consiglieri, fino all'elezione del Segretario.
5. Le elezioni delle cariche sono determinate mediante unica votazione con preferenza singola e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri componenti; ogni votazione è palese salvo che si deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto, su proposta del Presidente e per volontà della maggioranza dei presenti.
6. L'elezione del Presidente è preceduta dalla presentazione e discussione delle candidature.
7. Il Presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri, nella persona di un membro eletto tra gli iscritti nella Sezione A di un qualsiasi Settore.
8. L'elezione delle restanti cariche istituzionali si svolge secondo le modalità di cui al precedente comma 5;

i Consiglieri eleggibili appartengono alla Sezione A o alla Sezione B di un qualsiasi Settore.

ART.8

ATTIVITÀ ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ordine e svolge alcune funzioni fondamentali:
 - a) esercita la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Ordine;
 - b) cura i rapporti con l'esterno e con gli iscritti e, per quanto di loro competenza, si raccorda per l'operatività di settore con i responsabili designati;
 - c) coordina i rapporti del Consiglio con gli organi istituzionali e con gli ordini italiani e stranieri, nonché con le pubbliche amministrazioni;
 - d) in rappresentanza dell'Ordine, promuove o resiste in giudizio su delega del Consiglio;
 - e) convoca e presiede l'assemblea ordinaria e straordinaria degli iscritti;
 - f) convoca e presiede le sedute di Consiglio, ogni volta che lo ritenga opportuno e su richiesta di almeno quattro Consiglieri, e coordina i lavori all'ordine del giorno;
 - g) invita, anche su proposta dei Consiglieri, a partecipare alle sedute di Consiglio persone che ritenga utili all'analisi di specifici punti all'ordine del giorno;
 - h) espone pubblicamente, direttamente o conferendone delega ad un consigliere, l'operato, le decisioni e la posizione del Consiglio;
 - i) delega ai Consiglieri specifiche funzioni dandone comunicazione al Consiglio;
 - j) cura, congiuntamente al Segretario, la corrispondenza in entrata ed in uscita sovrintendendo al protocollo generale;
 - k) cura, unitamente al Tesoriere, gli aspetti economici e la liquidazione dei pagamenti a firma congiunta;
 - l) coordina le attività dei referenti di Commissione;
 - m) cura e definisce, congiuntamente al Segretario, la predisposizione degli ordini del giorno per le sedute di Consiglio;
 - n) dà attuazione, congiuntamente al Segretario, alle delibere di Consiglio;
 - o) cura, congiuntamente al Segretario, i rapporti con il personale di Ufficio di Segreteria e ne verifica gli adempimenti alle direttive ricevute.

ART.9

ATTIVITÀ ED ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

1. Al Segretario sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) redige i verbali delle sedute di Consiglio;
 - b) cura i rapporti con l'Ufficio di Segreteria, coordina il personale e l'organizzazione interna dell'ufficio;
 - c) cura, unitamente al Presidente, la corrispondenza in entrata ed in uscita sovrintendendo al protocollo generale;
 - d) collabora con il Presidente nella predisposizione degli ordini del giorno per le sedute di Consiglio;
 - e) dà attuazione, congiuntamente al Presidente, alle delibere di Consiglio, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio.

**ART.10
ATTIVITÀ ED ATTRIBUZIONI DEL TESORIERE**

1. Al Tesoriere sono demandate le seguenti funzioni:
 - a) cura, per gli aspetti economici, i rapporti esterni con i fornitori di prestazioni e servizi;
 - b) cura, per gli aspetti economici, i rapporti con gli iscritti e monitora la riscossione del contributo annuale di iscrizione;
 - c) coordina il personale dell'Ufficio di Segreteria addetto alla contabilità ed ai bilanci e si avvale al fine dello svolgimento dei suoi compiti della collaborazione di questi, nonché di eventuali consulenti esterni;
 - d) coordina la tenuta della contabilità, la predisposizione dei bilanci e di rendiconti di entrate ed uscite, nonché la razionalizzazione dei servizi di cassa; redige il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale e li sottopone, prima dell'Assemblea, alla preliminare approvazione del Consiglio;
 - e) esamina e relaziona al Consiglio sui preventivi di spesa occorrenti per la definizione delle forniture di prestazioni e di servizi in genere;
 - f) esamina e vista per regolarità contabile le spese a qualsiasi titolo sostenute dall'Ordine o dai propri rappresentanti istituzionali, nonché dalle Commissioni e dai loro componenti;
 - g) cura congiuntamente al Presidente, informato preventivamente il Segretario, la liquidazione a firma dei pagamenti e delle corresponsioni da effettuare da parte dell'Ordine a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivazione.

**ART.11
ATTIVITÀ E FUNZIONI DEL CONSIGLIERE**

1. Il Consigliere partecipa a tutte le riunioni del Consiglio;
2. Il Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni delle Commissioni tematiche di cui fa parte per mandato del Consiglio;
3. Il Consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni di cui non fa parte senzadiritto di voto e con facoltà di esprimere il proprio parere;
4. Il Consigliere può partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dal Consiglio;
5. Il Consigliere svolge tutte le attività connesse con le deleghe e i mandati ricevuti dal Consiglio a tutela e nell'interesse della comunità e della categoria professionale;
6. Il Consigliere relaziona in seduta di Consiglio su eventuali segnalazioni, reclami o proposte ricevute da parte dell'esterno e degli iscritti all'Ordine, garantendo la disponibilità all'ascolto;
7. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive è considerato dimissionario; il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua surroga secondo la procedura prevista dalla vigente normativa.

**ART.12
DIMISSIONI E/O DECADENZA E/O SFIDUCIA DEI
TITOLARI DI CARICHE O DEI CONSIGLIERI**

1. Il Consigliere che si dimette deve comunicare al Presidente, con dichiarazione firmata e depositata al Protocollo della Segreteria, la sua decisione e le relative motivazioni, laddove possibile.

2. Il Presidente pone all'Ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio la ratifica delle dimissioni e il subentro del primo dei non eletti.
3. Il Presidente che si dimette deve comunicare al Consiglio, con dichiarazione firmata e depositata al Protocollo della Segreteria, la sua decisione e le relative motivazioni, laddove possibile; in tal caso il Consiglio procede all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente può essere sfiduciato, previo formale atto presentato da almeno quattro Consiglieri e approvato in Consiglio dalla maggioranza dei presenti.
5. I mandati di Segretario, di Tesoriere e dei Vicepresidenti, nonché dei singoli responsabili di Commissione, dei membri di gruppi e delle Commissioni possono essere revocati singolarmente secondo le procedure di cui al superiore comma 4.
6. Il Segretario, il Tesoriere ed i Vicepresidenti, nonché i singoli responsabili di Commissione e i componenti dei gruppi e delle Commissioni si dimettono singolarmente secondo le procedure di cui al comma 1.

ART.13 CONVOCAZIONI E SEDUTE DI CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede istituzionale dell'Ordine o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio può riunirsi in videoconferenza o in modalità mista in modo da realizzare gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, semplificazione e partecipazione; in caso di videoconferenza o modalità mista il Presidente dovrà darne atto nella convocazione.
3. Il Consiglio è convocato, di norma ogni trenta giorni, dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio quando ne fanno richiesta almeno quattro componenti.
5. La convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmessa mediante PEC agli indirizzi personali dei Consiglieri, di norma almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta; il Presidente, in caso di urgenza, può convocare le sedute del Consiglio con un preavviso di ventiquattro ore.
6. Ciascun Consigliere, nel corso della seduta, indicandone le ragioni, può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il Presidente, congiuntamente al Segretario, si riserva di effettuare una valutazione di merito e provvede eventualmente ad inserire l'argomento nella prima seduta utile.
7. La convocazione riporta la modalità di riunione, il luogo, la data e l'ora della seduta, nonché l'ordine del giorno ed eventuale documentazione utile.
8. Perché le sedute siano valide, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri eletti. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei presenti e le votazioni si svolgono in modo palese, cioè tramite alzata di mano, con un voto singolo per ciascun partecipante. Tuttavia, per le votazioni relative alle nomine delle cariche istituzionali, l'espressione del voto può avvenire a scrutinio segreto, ma solo su proposta del Presidente e con l'approvazione della maggioranza dei presenti.
9. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute, per ascoltarli su specifici argomenti e senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico, consulenti ed esperti, nonché i rappresentanti del Consiglio nazionale e del sistema ordinistico.
10. Le deliberazioni verbalizzate sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. I componenti possono richiedere, nel corso della seduta e per ogni singolo argomento posto all'o.d.g., di inserire a verbale specifiche dichiarazioni purché consegnate in forma scritta al Segretario, ovvero di precisare e rettificare le dichiarazioni verbali rese nelle precedenti sedute.

11. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato con l'assenso della maggioranza dei presenti.
12. L'inserimento di nuovi argomenti da trattare all'o.d.g. può essere richiesto con votazione a maggioranza semplice ove siano presenti tutti i componenti del Consiglio.
13. La seduta del Consiglio viene sciolta al termine della discussione degli argomenti all'ordine del giorno; in casi particolari e laddove risulti urgente giungere alla risoluzione di una problematica specifica, il Presidente aggiorna la seduta stabilendo un orario di inizio e di termine oppure aggiorna e convoca la successiva seduta utile di Consiglio.
14. I lavori del Consiglio sono coordinati esclusivamente dal Presidente, ovvero, in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vicepresidente Vicario.

ART. 14
NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO

1. Le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono effettuate con deliberazioni del Consiglio stesso.
2. In caso di urgenza, le nomine e designazioni possono essere effettuate dal Presidente che è obbligato a sottoporle per ratifica di Consiglio nella prima seduta utile.
3. Con apposita delibera il Consiglio stabilisce i criteri in base ai quali si procede alle designazioni e alle nomine di competenza.
4. Il Componente di Consiglio che ha personale interesse e comunque motivo di incompatibilità con gli argomenti oggetto di deliberazione, ne dà notizia al Consiglio e siastiene dalla partecipazione alla trattazione dell'argomento.